Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Venerdì, 26 luglio** — **Numero 177.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleari* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleari*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 528 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire cinquantatremila (L. 53,000) per le opere di finimento occorrenti nella costruzione del nuovo edificio ad uso della clinica chirurgica della R. Università degli studi di Parma.

Tale somma sarà stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 514 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Sono istituiti tre uffici centrali tecnici nel Ministero delle finanze, presso la Direzione generale delle privative, per la trattazione degli affari di carattere industriale e tecnico e d'indole speciale, concernenti i servizi delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e dell'azienda dei sali.

A questi uffici sono preposti dei direttori capi dei servizi tecnici, nominati con decreto Reale, scelti nel rispettivo ruolo fra gli ispettori tecnici o direttori delle agenzie di coltivazione, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, che vi siano stati dichiarati idonei dal Consiglio tecnico dei tabacchi o dei sali.

A coadiuvare e supplire i direttori capi degli uffici tecnici centrali sono delegati tre ispettori tecnici delle privative, con decreto del ministro delle finanze.

Art. 2.

È aggiunto un posto di vice direttore generale al ruolo organico del Ministero delle finanze, da applicarsi alla Direzione generale delle privative.

Alla Direzione generale predetta sono, per tanto, assegnati due vice direttori generali, l'uno scelto fra i funzionari tecnici dei monopoli sali e tabacchi di grado non inferiore ad ispettore o direttore di 2ª classe, e l'altro fra quelli di carriera amministrativa del Ministero delle finanze.

Per il funzionamento degli uffici centrali tecnici, di cui all' art. 1, possono essere comandati al Ministero delle finanze non più di dodici impiegati appartenenti ai ruoli organici degli uffici esterni delle privative scelti fra il personale di grado non inferiore ad ufficiale tecnico od amministrativo. Agli impiegati, di cui trattasi, non sarà corrisposta l' indennità di missione, nè altro compenso o soprassoldo speciale; ma essi avranno diritto all'indennità di residenza in Roma, giusta la legge 3 luglio 1902, n. 248.

Art. 3.

Sono approvati, con effetto dal 1° luglio 1907, i ruoli organici risultanti dalle unite tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* per il personale: degli ispettori amministrativi delle privative; delle agenzie di coltivazione dei tabacchi; delle manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri; delle saline dello Stato e dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

Entro un anno decorrente dall'attuazione della presente legge, i direttori di salina, di manifattura o di agenzia delle coltivazioni dei tabacchi, i quali su conforme avviso rispettivamente del Consiglio tecnico dei sali o dei tabacchi venissero giudicati non più idonei ad esercitare le funzioni di loro istituto, saranno nominati magazzinieri di vendita dei generi di privativa nei magazzini omonimi che fossero rimasti disponibili fra quelli riservati al personale tecnico dell'Amministrazione delle privative, dall'art. 1 della legge 22 luglio 1906, n. 534.

I funzionari nominati magazzinieri di vendita, in forza della presente disposizione, sono tenuti a mantenere vincolata, all'esercizio del magazzino loro conferito, la cauzione costituita in antecedenza come direttori e a completare la cauzione medesima nel termine massimo di quattro anni dalla stessa nomina; scaduto il quale termine, senza il voluto risultato, saranno dispensati dal servizio e collocati a riposo.

Art. 4.

È pure approvata l'annessa tabella *F*, facente parte integrale della presente legge, relativa all'ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi e i magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

Al detto personale è concesso il diritto a pensione a termini delle vigenti leggi, di cui al testo unico approvato con decreto Reale 21 febbraio 1895, n. 70; al quale effetto saranno computati come utili tutti gli anni di servizio prestati nell'Amministrazione delle privative ed in genere quelli dichiarati validi dall'art. 2 della legge 16 giugno 1904, n. 259, secondo le norme ivi sancite. Allo stesso effetto sarà fatto eguale computo anche per coloro che abbiano precedentemente appartenuto alla categoria del personale di sorveglianza delle manifatture ed abbiano fatto passaggio alla categoria d'impiego a questa superiore.

A tal fine gli stipendi mensili, indicati nella tabella *F*, saranno assoggettati a ritenuta per imposta di ricchezza mobile e per tassa tesoro a partire dall'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno introdotte le variazioni di cui la tabella *G* annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Tabella A.

Ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle privative.

GRADO	Classi	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
Personale di nomina Regia.				annuo			
Ispettori superiori delle privative	1ª	2	a) 4	7000	14000	26000	a) All'attuazione del presente ruolo organico gli ispettori superiori delle privative saranno nominati fra gli attuali ispettori centrali; in seguito la nomina a ispettore superiore delle privative sarà fatta per merito ed a scelta fra gli ispettori delle privative di 1ª classe.
Id. id. id.	2ª	2		6000	12000		
Ispettori delle privative	1ª	10	b) 15	5000	50000	72500	b) La nomina ad ispettore delle privative sarà fatta per merito e a scelta fra i funzionari degli uffici direttivi ed esecutivi delle privative, provvisti di stipendio non minore di lire tremilacinquecento.
Id id.	2ª	5		4500	22500		
Totali			19			98500	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Tabella B.

Ruolo organico del personale delle agenzie di coltivazione dei tabacchi.

GRADO	Classi	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
Personale di nomina Regia.				annuo			a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'art. 1 della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di agenzia a qualunque classe appartengano.
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	a) 1	7000	7000	7000	
Ispettori tecnici e direttori delle agenzie	1ª	3	b) 15	7000	21000	83000	b) Al grado di ispettore tecnico sono riservati tre posti, sui quindici compresi nel presente organico e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di agenzia a qualunque classe appartengano, e in via eccezionale, all'ultima classe del detto grado fra gli ispettori delle privative, semprechè provengano dal personale tecnico delle coltivazioni dei tabacchi. All'attuazione del presente organico, quello degli ispettori tecnici delle manifatture, che abbia appartenuto, col grado di direttore, al personale delle agenzie di coltivazione, sarà nominato ispettore tecnico in questo ruolo occupando, in concorso coi direttori di agenzia, il posto che ad esso può competere in base allo stipendio attuale ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.
Id. id.	2ª	4		6000	24000		
Id. id.	3ª	4		5000	20000		
Id. id.	4ª	4		4500	18000		
Capi tecnici	1ª	6	10	4000	24000	38000	
Id.	2ª	4		3500	14000		
Ufficiali tecnici	1ª	5	8	3000	15000	22500	
Id.	2ª	3		2500	7500		
Volontari tecnici	unica	—	—	—	—	—	
Capi riparto	1ª	14	22	3500	49000	73000	
Id.	2ª	8		3000	24000		

Segue **Tabella B.**

GRADO	Classi	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa annua
				annuo		
Aiutanti tecnici	1ª	12	*a)* 30	2800	33600	76200
Id.	2ª	10		2500	25000	
Id.	3ª	8		2200	17600	
Capi verificatori	1ª	65	160	2500	162500	332500
Id.	2ª	55		2000	110000	
Id.	3ª	40		1500	60000	
Volontari verificatori	unica	—	*b)* —	—	—	—
Commissari amministrativi	1ª	6	*c)* 15	4000	24000	53500
Id. id.	2ª	5		3500	17500	
Id. id.	3ª	4		3000	12000	
Ufficiali amministrativi	1ª	12	*d)* 28	2600	31200	64000
Id.	2ª	10		2200	22000	
Id.	3ª	6		1800	10800	
Volontari amministrativi	unica	—	—	—	—	—
Personale di nomina ministeriale.				mensile		
Inservienti	unica	15	15	100	18000	18000
Totali . . .			304			767700

Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti

a) In via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, le nomine ad aiutante tecnico saranno fatte a scelta fra i capi verificatori, a qualunque classe appartengano, giudicati assolutamente idonei al disimpegno delle funzioni proprie a tale grado; per l'avvenire le nomine stesse dovranno farsi a scelta in seguito ad esame d'idoneità da tenersi in base a norme e programmi da stabilirsi per regolamento.

b) Le nomine a volontario verificatore, si fanno in seguito ad esame di concorso, da tenersi secondo le norme e il programma da stabilirsi per regolamento.

c) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali commissari alle scritture, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.

d) Al grado di ufficiale amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali alle scritture, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.

In mancanza di volontari amministrativi possono nominarsi, all'ultima classe del sud detto grado, i capi verificatori con stipendio non superiore a quello della classe medesima.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Tabella **C.**

Ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

GRADO	Classi	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa annua
Personale di nomina Regia.				annuo		
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	*a)* 1	7000	7000	7000
Ispettori tecnici e direttori delle manifatture	1ª	5	*b)* 25	7000	35000	145000
Id. id.	2ª	10		6000	60000	
Id. id.	3ª	10		5000	50000	
Direttori dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi	unica	2	2	5000	10000	10000

Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti

a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'art. 1 della presente legge è nominato per merito e a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di manifattura a qualunque classe appartengano.

b) Al grado di ispettore tecnico sono riservati sette posti su 25 compresi nel presente organico, e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di manifattura a qualunque classe appartengano ed in via eccezionale, all'ultima classe del detto grado, fra gli ispettori delle

Segue Tabella **C.**

GRADO	Classi	per classe	totale	individuale	complessivo	Ammontare della spesa annua
				annuo		
Capi tecnici	1ª	7	14	4500	31500	59500
Id.	2ª	7		4000	28000	
Ufficiali tecnici	1ª	8	16	3500	28000	52000
Id. (*)	2ª	8		3000	24000	
Volontari tecnici	unica	—	—	—	—	—
Macchinisti	1ª	5	12	3000	15000	32600
Id.	2ª	4		2600	10400	
Id.	3ª	3		2400	7200	
Aiutanti tecnici	1ª	15	35	2800	42000	89600
Id.	2ª	12		2500	30000	
Id.	3ª	8		2200	17600	
Commissari ai riscontri	1ª	7	20	4500	31500	80500
Id.	2ª	7		4000	28000	
Id.	3ª	6		3500	21000	
Commissari amministrativi	1ª	10	*a*) 17	3500	35000	56000
Id.	2ª	7		3000	21000	
Economi cassieri	unica	17	*b*) 17	3000	51000	51000
Ufficiali amministrativi	1ª	20	*a*) 40	2600	52000	92800
Id.	2ª	12		2200	26400	
Id. (*)	3ª	8		1800	14400	
Volontari amministrativi	unica	—	—	—	—	—
Capi di officina meccanica	1ª	4	7	2400	9600	16200
Id.	2ª	3		2200	6600	
Capi laboratorio	1ª	90	180	2200	198000	372000
Id.	2ª	60		2000	120000	
Id. (*)	3ª	30		1800	54000	
Personale di nomina ministeriale.				mensile		
Portinai visitatori	unica	64	64	130	99840	99840
Inservienti	unica	20	20	120	28800	28800
Totali . . .			470			1192840

Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti

privative, semprechè provengano dal personale tecnico delle manifatture. All'attuazione del presente organico i funzionari aventi il grado di ispettori tecnici delle manifatture conservano il grado stesso occupando, in concorso coi direttori di manifattura, il posto che loro può competere in base allo stipendio di cui attualmente godono ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.

a) Al grado di commissario amministrativo ed a quello di ufficiale amministrativo fanno passaggio rispettivamente gli attuali commissari alle scritture ed ufficiali alle scritture, essendo i gradi stessi a questi equipollenti a tutti gli effetti dei regolamenti in vigore.

b) Gli economi cassieri sono nominati a scelta fra gli aiutanti tecnici, gli ufficiali amministrativi e gli attuali ufficiali alle scritture di 1ª classe ed eccezionalmente di 2ª classe, in difetto dei primi. Essi devono prestare una cauzione ragguagliata ad un anno di stipendio ed hanno facoltà di partecipare ai concorsi che verranno indetti pei posti di commissario amministrativo, purchè posseggano gli altri requisiti voluti dal vigente regolamento sul personale degli uffici finanziari.

(*) Gli impiegati ed agenti subalterni, che furono aggregati alle manifatture dei tabacchi allorquando l'azienda dei sughi di tabacco fu assunta in amministrazione diretta dello Stato, saranno, in relazione alle attribuzioni da ciascuno disimpegnate, nominati all' ultima classe dei gradi di ufficiale tecnico, ufficiale amministrativo, capo laboratorio.

Agli impiegati ed agenti stessi sarà corrisposta, come assegno *ad personam*, compensabile cogli aumenti successivi, la differenza fra lo stipendio attuale e quello di ruolo, che andranno a percepire col conseguimento della loro nomina in pianta stabile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Tabella D.

Ruolo organico del personale delle saline.

GRADO	Classi	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa annua
Personale di nomina Regia.				annuo		
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	a) 1	7000	7000	7000
Ispettori tecnici e direttori delle saline	1ª	2	b) 9	7000	14000	52000
Id.	2ª	3		6000	18000	
Id.	3ª	4		5000	20000	
Capi tecnici	1ª	3	5	4500	13500	21500
Id.	2ª	2		4000	8000	
Ufficiali tecnici	1ª	3	6	3500	10500	19500
Id.	2ª	3		3000	9000	
Volontari tecnici	unica	—	—	—	—	—
Commissari amministrativi	1ª	4	c) 9	4000	16000	32500
Id.	2ª	3		3500	10500	
Id.	3ª	2		3000	6000	
Ufficiali amministrativi	1ª	3	d) 7	2500	7500	14500
Id.	2ª	2		2000	4000	
Id	3ª	2		1500	3000	
Macchinisti	1ª	3	e) 6	2600	7800	14400
Id.	2ª	2		2300	4600	
Id.	3ª	1		2000	2000	
Capi salinari	1ª	4	e) 10	2600	10400	23300
Id.	2ª	3		2300	6900	
Id.	3ª	3		2000	6000	
Capi operai	1ª	20	e) 38	1800	36000	63600
Id.	2ª	12		1600	19200	
Id.	3ª	6		1400	8400	
Personale di nomina ministeriale.				mensile		
Inservienti	unica	12	a) 12	100	14400	14400
Totali.			103			262700

Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti

a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'art. 1 della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici ed i direttori di salina a qualunque classe appartengano.

b) Al grado d'ispettore tecnico sono riservati due posti dei nove compresi nel presente organico, e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di salina a qualunque classe appartengano ed in via eccezionale all'ultima classe del detto grado, fra gli ispettori delle privative, semprechè provengano dal personale tecnico delle saline.

In via transitoria, per l'attuazione del presente organico, sarà nominato al grado stesso quello degli ispettori centrali delle privative proveniente dal personale tecnico delle saline, occupando in concorso coi direttori di salina, il posto che ad esso può competere in base allo stipendio attuale ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.

c) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali commissari ai riscontri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.

d) Al grado di ufficiale amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali ai riscontri essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.

A misura che poi si renderanno vacanti posti di ufficiali amministrativi, potranno esservi nominati gli attuali ufficiali alle scritture fuori ruolo, che saranno riconosciuti idonei.

e) Ai gradi di macchinisti, capi salinari, capi operai ed inservienti sono nominati, in via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, gli agenti che ne esercitano le analoghe attribuzioni in modo permanente; in avvenire le nomine stesse saranno fatte in base alle norme da stabilirsi per regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Tabella E.

Ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

GRADO	Classi	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare dell'a spesa annua
				annuo		
Personale di nomina Regia.						
Direttori dei magazzini di deposito. .	1ª	17	a) 37	4500	76500	152500
Id.	2ª	12		4000	48000	
Id.	3ª	8		3500	28000	
Commissari amministrativi	1ª	25	b) 40	3000	75000	114000
Id.	2ª	15		2600	39000	
Ufficiali amministrativi	1ª	20	c) 30	2200	44000	62000
Id.	2ª	10		1800	18000	
Volontari amministrativi.	—	—	—	—	—	
Totali . . .			107			328500

Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti

a) Al grado di direttore fanno passaggio gli attuali magazzinieri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in avvenire la nomina a direttore sarà fatta per merito ed a scelta fra i commissari di 1ª classe, e in difetto di questi, fra quelli di 2ª classe, nell'un caso e nell'altro, con riguardo all'anzianità di servizio concorrendovi eguale merito.

b) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali ai riscontri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in seguito la nomina a commissario amministrativo verrà fatta per merito di esame di concorso al quale saranno ammessi gli ufficiali amministrativi del presente ruolo e gli impiegati con stipendio annuo non superiore a L. 2600 appartenenti ai ruoli organici delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline.

c) Gli ufficiali amministrativi sono reclutati fra i volontari amministrativi che abbiano non meno di sei mesi di servizio. In mancanza di volontari amministrativi possono essere nominati all'ultima classe del detto grado impiegati di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, con stipendio non superiore a quello della classe medesima. Gli amanuensi attualmente in servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, possono essere nominati ufficiali amministrativi in seguito ad esami di concorso, da tenersi con programma e norme che verranno stabiliti dal ministro delle finanze, e ai qual esami saranno ammessi coloro i quali abbiano non meno di tre anni di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Tabella F.

Ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi ed i magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

GRADO	Stipendio mensile soggetto a ritenuta per tassa tesoro ed imposta di ricchezza mobile — Iniziale	intermedio conseguibile al principio del quarto anno di servizio	del settimo anno di servizio	del decimo anno di servizio	del tredicesimo anno di servizio	massimo conseguibile al principio del sedicesimo anno di servizio
Aiutanti capi laboratorio	100	110	120	130	140	150
Scrivane	75	82	89	96	103	110
Maestre	75	80	85	90	95	100

NORME SPECIALI.

La nomina in pianta stabile dei nuovi aiutanti capi laboratorio e delle scrivane è subordinata al buon esito di un esperimento di trecento giorni lavorativi e al pari di quella delle maestre è fatta per decreto Ministeriale.

Tanto gli uni quanto le altre sono retribuiti a mese in base agli stipendi fissati nella presente tabella. Con eguale decreto sarà regolarizzata la posizione degli aiutanti capi laboratorio, delle scrivane e delle maestre attualmente in servizio, fissandone lo stipendio mensile nel modo seguente:

	IL PERSONALE		
	che fa una decorrenza di servizio		passa allo stipendio mensile di lire
	inferiore a tre anni con la diaria di lire	superiore a tre anni con la diaria di lire	
	(a)	(b)	(c)
Aiutanti capi laboratorio	3.60	....	100
	3.80 e 4.00	3.60	110
	4.20 e 4.40	4.00	120
	4.60	4.40	130
	4.80	....	140
Scrivane	2.40 e 2.60	....	75
	2.80 e 3.00	2.60	82
Maestre	2.20 - 2.40 - 2.60	....	75
	2.80	2.60	80
	3.00	2.80	85

Per il personale cui si riferisce la colonna *a*), che all'attuazione del presente ordinamento non abbia compiuto un triennio di anzianità sulla mercede giornaliera da cui è assistito, la immediata ulteriore promozione daterà dal giorno successivo allo scadere del triennio stesso, limitatamente agli individui che sono provvisti della diaria più elevata fra quelle comprese nella rispettiva classe, diversamente decorrerà dal compimento del triennio di attività del presente ruolo; mentre per gli altri di cui alla colonna *b*), la eguale promozione decorrerà dal giorno successivo a quello del sesto anno di anzianità.

Al personale suddetto non sono applicabili le disposizioni delle leggi 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli e 31 gennaio 1904 per gli infortuni degli operai sul lavoro, nè le norme fissate per il personale a mercede giornaliera dal relativo regolamento che stabiliscono soprassoldi, assegni, compensi di cui non beneficiano i capi laboratori e sono a questi equiparati per quanto fa tratto all'orario di servizio ordinario e straordinario, alle assenze per malattia o per richiamo sotto le armi, ai trasferimenti, alle missioni ed alle pene disciplinari.

In ogni altra parte sono applicabili nei riguardi di questo personale le disposizioni di massima comprese nel regolamento per il personale a mercede giornaliera delle manifatture e che ne regolano l'ammissione, l'alunnato e relativa retribuzione, l'iscrizione in pianta, le attribuzioni e i doveri disciplinari, la visita e i permessi annuali di assenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Tabella G.

Nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908

CAPITOLI		VARIAZIONI	
N	Denominazione	in aumento	in diminuzione
1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	8000	
177	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle privative (spese fisse) (*a*)	70500	
194	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	267100	
196	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	282980	
201	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione, indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'Amministrazione da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		125900
214	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	158100	
215	Paghe agli agenti subalterni ed altri operai delle saline, mercedi agli operai ammalati e ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia del personale suddetto alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria)		94470
228	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	86700	
246	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)		27000
	Totali	873380	247370
	Aumento di spesa	626010	

(*a*) Variata la denominazione, sostituendo la parola « amministrativi » alla parola « centrali » in seguito al cambiamento di qualifica di questo personale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero 526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Società cooperative agricole, le Casse rurali e le Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite, non hanno l'obbligo di pubblicare nel bollettino ufficiale delle Società per azioni gli atti la pubblicazione dei quali è prescritta dal Codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, nè sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, di indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno più opportuno.

Art. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente devono essere pubblicati nel foglio degli annunzi legali della Provincia, dove ha sede la Società, ed a tale effetto devono essere trasmessi a cura degli amministratori, in carta libera, alla prefettura, entro 15 giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione e trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale a forma del Codice di commercio.

La pubblicazione è gratuita e deve effettuarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti.

Per le formalità anzidette, la presentazione degli atti sia alla cancelleria del tribunale, sia alla prefettura, può aver luogo mediante invio per posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

Le Società cooperative di cui all'art. 1, purchè siano rette coi principii e colle discipline della mutualità, nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le L. 30,000, godranno delle esenzioni previste dagli articoli 153, n. 3 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217 e 27, n. 9, del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti relativi alle operazioni da esse compiute.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle Associazioni agricole di mutua assicurazione, le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere ed effettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a L. 300,000.

A tali Associazioni si estende anche il disposto dell'art. 228 del Codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e di bollo.

Art. 5.

Le Società cooperative contemplate nella presente legge, il capitale delle quali venga a superare il limite delle L. 30,000, e le Associazioni agricole di mutua assicurazione le quali estendono i propri impegni per rischi superiori a L. 300,000, non godranno più i vantaggi stabiliti dalla presente legge e saranno assimilate agli altri enti della stessa specie, regolati dal Codice di commercio.

La cessazione di tali vantaggi decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato, nel modo indicato nell'art. 1, il bilancio dal quale risulti che gli accennati limiti sono stati oltrepassati, ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dall'autorità giudiziaria o amministrativa, e per le operazioni eseguite avrà effetto dal giorno in cui sono stati sorpassati i limiti indicati nella prima parte di quest'articolo.

Nel termine di un mese a partire dai giorni predetti, i menzionati enti dovranno rispettivamente, in conformità degli articoli 221 e 242 del Codice di commercio, sotto la responsabilità dei propri amministratori, e sotto pena di vedere revocato il provvedimento emesso dal tribunale in base all'art. 91 del Codice di commercio, pubblicare nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni i loro atti costitutivi, i posteriori cambiamenti e l'ultimo bilancio.

Art. 6

Nel mese successivo ad ogni trimestre le prefetture devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio un elenco delle Società cooperative agricole e delle Associazioni agricole di mutua assicurazione costituite nelle rispettive Provincie a norma della presente legge, durante il trimestre, indicando nominativamente per ognuno di tali enti la denominazione o ragione sociale, la sede, l'oggetto e la durata; e parimente dovranno inviare un elenco degli enti stessi cassati durante il detto periodo.

Tali elenchi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Una copia o un estratto del foglio degli annunzi legali della Provincia, nel quale è pubblicato il bilancio annuale di ognuno degli accennati enti, deve essere trasmesso dalle prefetture al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla data del foglio medesimo.

Art. 7.

Per quanto non è stabilito nella presente legge vigono le disposizioni del Codice di commercio, e le pe-

nalità dell'art. 248 del Codice stesso si applicano anche agli amministratori che omettono di far pubblicare gli atti, in conformità della presente legge.

Art. 8.

Le Società, Associazioni e Casse accennate in questa legge già costituite, potranno godere dei beneficî accordati nei precedenti articoli con che nel termine di tre mesi si provvedano, anche nei riguardi ed agli effetti di questa legge, del decreto prescritto nell'art. 91 del Codice di commercio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
ORLANDO.
LACAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni del lavoro, agli operai occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia, si osserveranno le disposizioni della legge stessa in quanto non siano derogate o modificate dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

La liquidazione delle indennità stabilite nell'art. 9 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sarà fatta, salvo il caso preveduto nell'art. 3 della presente legge, in base ai salari medi determinati in apposite tabelle compilate con le norme seguenti:

Le tabelle debbono distinguere gli operai delle zolfare in varie categorie.

Per ogni categoria sarà indicato il salario annuo da assumere a base per la liquidazione della indennità nei casi di inabilità permanente o di morte e il salario giornaliero per la liquidazione della indennità nei casi di inabilità temporanea.

Il salario annuo sarà determinato in base alla somma che in media gli operai di ogni singola categoria percepiscono nel corso di un anno solare, come retribuzione del loro lavoro.

Il salario giornaliero sarà determinato dividendo il salario annuo per il numero medio annuo delle giornate di effettivo lavoro.

Le tabelle terranno conto, per le diverse Provincie, delle variazioni nella media annua delle giornate di effettivo lavoro.

Art. 3.

Qualora il salario sia fissato in ragione d'anno sarà preso senz'altro il salario così fissato come base per la liquidazione delle indennità nei casi di inabilità permanente e di morte. Nei casi di inabilità temporanea l'indennità sarà determinata in base al salario giornaliero calcolato dividendo il salario annuo per 365.

Art. 4.

Le tabelle dei salari medi saranno formate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio sulla scorta delle proposte fatte dall'ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, dopo sentite le autorità locali e le locali associazioni industriali ed operaie, e saranno approvate con R. decreto.

Le tabelle sono soggette a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio nè superiori ad un quinquennio ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 12.

Per la revisione sarà seguita la procedura stessa stabilita nella prima parte del presente articolo per la formazione delle tabelle.

Art. 5.

Al cottimista che per l'esecuzione del lavoro si valga di altri operai da lui assunti e pagati, sarà assegnato il salario più alto fissato nelle tabelle per le categorie di operai addetti alle specie di lavoro assunto dal cottimista stesso.

Art. 6.

Il regolamento di cui all'art. 12 stabilirà le norme da osservarsi da ogni esercente per l'assegnazione dei propri operai nelle varie categorie indicate nelle tabelle di cui all'art. 4.

Stabilirà inoltre il modo e i termini entro i quali l'operaio potrà reclamare contro la sua assegnazione ad una delle categorie indicate nelle tabelle.

Art. 7.

Ogni esercente dovrà denunziare, nel termine di tre giorni, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro o a qualunque Istituto assicuratore che potrà succedergli, l'assunzione per parte sua, dei suoi cottimisti e subcottimisti di ogni operaio, coll'indicazione della categoria a cui l'operaio medesimo venne assegnato. La denunzia s'intenderà data colla consegna all'ufficio postale di una lettera raccomandata che la contenga. La omessa o falsa denunzia, al pari dell'iscrizione in una categoria diversa da quella a cui l'operaio effettivamente appartiene, sa-

ranno punite colle pene indicate nell'art. 30 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 8.

In occasione di ogni infortunio, ed anche prima dell'esperimento di qualunque azione giudiziaria, il sindacato obbligatorio o qualunque Istituto assicuratore che gli potrà succedere, avrà il diritto di chiedere al pretore del luogo dell'infortunio o di quello dove si trova l'operaio, di far procedere, a sue spese, a perizia giudiziaria sull'operaio colpito da infortunio. Il pretore, assunte, se del caso, sommarie informazioni, nominerà il perito e farà procedere alla perizia colla maggior possibile celerità di procedura.

Art. 9.

Nel termine e nei modi che saranno stabiliti con apposito regolamento da approvarsi con R. decreto, dopo sentiti l'ingegnere distrettuale delle miniere, i medici provinciali ed il Consiglio di Stato, il sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, provvederà ad organizzare un servizio di posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare colpiti da infortunio sul lavoro.

I posti di soccorso predetti sono obbligati a prestare agli operai colpiti da infortunio le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, senza alcuna spesa a carico degli esercenti di miniere di zolfo.

I medici addetti ai posti di soccorso rilasceranno:

a) senza alcuna spesa, il primo certificato medico che deve essere unito alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza e alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'Istituto assicuratore;

b) senza alcuna spesa, il certificato medico definitivo.

Alla spesa occorrente per l'organizzazione e il funzionamento dei posti di soccorso e per quanto in genere concerne il servizio sanitario, il sindacato provvede con apposito fondo alimentato da un contributo da pagarsi dagli esercenti e dai proprietari di zolfare nelle proporzioni e nella forma stabilita nella legge 11 luglio 1904, n. 396, e nella misura che sarà stabilita nel regolamento di cui alla prima parte del presente articolo, e in ogni caso non eccedente 50 centesimi per ogni tonnellata di zolfo prodotto e trasportato.

Il detto contributo sarà imposto soltanto per la durata di due anni e potrà la imposizione di esso, ove la necessità perduri, essere prorogata di anno in anno con decreto Reale per altri due anni.

Art. 10.

In riguardo alle miniere poste entro una zona di cinquecento metri da uno dei posti di soccorso e prime cure di cui all' articolo precedente e dal giorno della istituzione di esso posto di soccorso, si intendono abrogate le disposizioni dell' art. 11 della legge 30 marzo 1893, n. 90.

Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di nominare per un tempo determinato o permanentemente un proprio delegato presso la sede del Sindacato obbligatorio siciliano, da scegliersi fra i pubblici funzionari specialmente competenti. I poteri e la durata del mandato conferito al delegato governativo verranno stabiliti nel R. decreto di nomina.

L'Amministrazione del sindacato obbligatorio siciliano sarà affidata ad un commissario Regio, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, qualora il Consiglio d'amministrazione del sindacato stesso cessi di funzionare o non sia più in grado di funzionare regolarmente.

Il commissario Regio, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione del R. decreto di nomina, convocherà l'assemblea generale dei soci del sindacato affinchè proceda alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e resterà in carica fino a che il nuovo Consiglio d'amministrazione non sia nominato.

Le competenze spettanti al commissario Regio saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 12 e saranno pagate sui fondi del sindacato.

Art. 12.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con R. decreto, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 della presente legge entreranno in vigore 15 giorni dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del R. decreto indicato nella prima parte dell'art. 4.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 529 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire sessantamila (L. 60,000), per le opere di finimento occorrenti nella

costruzione del nuovo edificio ad uso della clinica psichiatrica della R. università degli studi di Pavia, e per il suo arredamento.

Tale somma sarà stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 525 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 13 luglio 1905, n. 400, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dagli uragani del 23 e 25 giugno dello stesso anno;

Veduto il R. decreto 26 agosto 1906, n. 508, che stabilisce la ripartizione dei due milioni di mutui agrari tra le provincie del Regno, danneggiate dalle alluvioni predette;

Sentita la Commissione reale, di cui all'art. 12 della legge anzidetta, instituita con R. decreto 16 novembre 1905, n. 580;

Veduta la domanda della Deputazione provinciale di Verona in data 9 maggio 1907, n. 5085;

Veduta la lettera del prefetto di Ravenna in data 20 maggio 1907, n. 5867, che dichiara che non furono, nè saranno iniziate in quella provincia operazioni di prestiti agrari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con quelli del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione della somma di lire centomila, sui due milioni di mutui agrari, di cui all'art. 21 della legge 13 luglio 1901, n. 400, assegnata con il R. decreto 26 agosto 1906, n. 508 a favore della provincia di Ravenna, è revocata.

Art. 2.

La somma anzidetta è portata in aumento alle lire duecentomila assegnate con il R. decreto stesso alla provincia di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
GIANTURCO.
LACAVA.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 532 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 123 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo del Re di disciplinare, con decreto Reale, le importazioni e le esportazioni temporanee;

Udito il Consiglio dell'industria e del Commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto, n. 485, in data 7 agosto 1905, relative all'importazione temporanea delle lamiere di ferro destinate alla fabbricazione del vasellame smaltato, sono estese alla temporanea importazione delle lamiere e dei tubi di ferro, destinati alla zincatura, anche per la possibile trasformazione in oggetti diversi zincati.

Art. 2.

Per tutto quanto non è preveduto nelle citate disposizioni saranno applicate le disposizioni generali del titolo I del regolamento approvato col R. decreto 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCLXXVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto del 26 aprile 1894;

Veduto il R. decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII (parte supplementare) col quale fu istituito in Grotte un collegio di probi-viri per l'industria dello zolfo con giurisdizione sul territorio di detto Comune ed in quelli di Comitini, Racalmuto e Favara.

Considerata la opportunità di istituire nuovi collegi di probi-viri per la stessa industria nella provincia di Girgenti, di istituire in collegio autonomo il comune di Favara che a norma del R. decreto su riferito rientra nella giurisdizione del collegio di Grotte;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e dei culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti nella provincia di Girgenti i seguenti collegi di probi-viri per l'industria dello zolfo:

1° con sede in Girgenti e con giurisdizione sui comuni di Girgenti, Cattolica, Montallegro-Porto Empedocle, Siculiana e Sant'Angelo;

2° con sede in Licata e con giurisdizione sui comuni di Licata, Campobello, Palma e Naro;

3° con sede e con giurisdizione sui comuni di Casteltermini, Cianciana, Cammarata e Bivona.

Art. 2.

Il comune di Favara è staccato dalla giurisdizione del collegio di probi-viri per l'industria dello zolfo istituito in Grotte col R. decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII e costituito in collegio autonomo con sede in Favara e giurisdizione sul Comune stesso.

Art. 3.

Ciascuno dei quattro collegi suddetti è composto di dieci membri, cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCLXXIV (Dato a Roma, il 27 giugno 1907), col quale l'Asilo infantile Garavelli di Quattordio (Alessandria) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. CCLXXV (Dato a Roma, il 7 luglio 1907), col quale l'Asilo infantile Alessandri di Parona all'Adige (Verona) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCLXXVIII (Dato a Roma, il 23 giugno 1907), col quale si modifica lo statuto organico della Cassa di risparmio di Lugo.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 19 luglio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serino (Avellino).*

SIRE!

Una recente ispezione eseguita nel comune di Serino, ha confermato i rilievi emersi in altre due precedenti inchieste ed accertato nuove e gravi irregolarità che comprovano il disordine amministrativo, contabile e morale di quell'azienda.

L'acquirente di un convento di proprietà comunale è tuttora debitore di rate scadute fin dall'ottobre p. p. e, lungi dal pretendere coattivamente il pagamento, l'Amministrazione ha consentito una ulteriore rateazione del debito.

Allo scopo di avvantaggiare l'appaltatore della manutenzione delle strade, si tollera che queste sieno tenute in abbandono, e le rate del canone di appalto sono pagate senza alcuna preventiva verificazione tecnica della esecuzione degli obblighi del contratto.

Parecchie borgate del Comune difettano di acqua potabile, nè all'uopo, alcun serio provvedimento si è finora adottato

A scopo di partigianeria, il sindaco non dà corso a molte contravvenzioni contestate dagli agenti municipali.

In diversi incumbenti d'ufficio si procede con ritardo che danneggia la finanza del Comune e il regolare andamento dei servizi. Non si è provveduto, infatti, alle volture catastali delle zone espropriate per le strade obbligatorie, non si è aggiornato il registro di popolazione, nè si sono compilati gli inventari dei beni comunali.

Si segue anche il sistema di ritardare, senza giustificato motivo, la riscossione dei tributi, accumulando le rate negli ultimi mesi dell'anno.

Il Comune è impegnato in numerose liti alcune delle quali si sono sostenute al solo scopo di combattere i capi del partito avversario, anche contro il parere di avvocati consultati dall'Amministrazione, mentre in altre si è perfino trascurata la difesa del Comune.

L'istruzione pubblica è negletta e dà scarsissimi risultati.

Da quattro anni, i servizi di polizia urbana e rurale sono affidati soltanto a quattro guardie, mentre la pianta organica è composta di nove agenti ed erasi anche espletato il concorso per le nomine relative, alle quali, arbitrariamente, l'Amministrazione non dette corso.

Ma ciò che maggiormente dimostra la scorrettezza degli amministratori ed aggrava la loro responsabilità emerge dai rapporti tra il Comune e una ditta assuntrice di tagli di bosco, nella quale è notoriamente interessato un fratello del sindaco.

Concesso alla ditta il passaggio attraverso fondi comunali del legname proveniente dal bosco di Montella, si è omesso di stipulare per la detta concessione, un regolare contratto come pur prescriveva la deliberazione consiliare, e si è trascurato di verificare con perizia tecnica i danni di cui il Comune avrebbe dovuto essere rivalso.

La stessa ditta si rese aggiudicataria del taglio del bosco comunale: durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione, e specialmente il capo di essa, tentò di favorire, con vantaggiose concessioni la ditta e si dovette soltanto all'azione spiegata dalla prefettura e dalla minoranza consiliare se l'interesse del Comune non fu sopraffatto da quello esclusivo dell'altro contraente.

Un sistema di falsificazioni e di inganni è stato inoltre scoperto circa il versamento delle cauzioni degli appaltatori del dazio di consumo e degli erbaggi.

Sta in fatto che non solo non figura eseguito il deposito cauzionale previsto per i detti appalti; ma che fu anche restituito agli interessati il deposito provvisorio per concorrere all'asta. Si ha fondato motivo di ritenere che la differenza tra la cauzione provvisoria e quella definitiva sia stata effettivamente versata, ma che siasi invertita ad altro uso.

Omesso di proposito il formale passaggio di cassa tra il cessato ed il nuovo tesoriere, il fatto non potette essere rilevato mediante il verbale; ma, è stato accertato dalle investigazioni eseguite, e perciò occorreranno ulteriori provvedimenti per parte dell'autorità competente.

È risultato inoltre che una somma da pagarsi al tesoriere del comune di Santa Lucia, sia stata effettivamente versata qualche tempo dopo la data della ricevuta rilasciata dal detto tesoriere, il quale è un impiegato del comune di Serino.

Un'inchiesta fu eseguita dal sindaco, assistito dal segretario comunale, sull'andamento del carcere mandamentale: le gravi risultanze di cassa, per mire elettorali, non furono rese note all'autorità superiore. Così pure, per fini personali, fu indebitamente ritardata la consegna di un passaporto che era stato rilasciato a persona del luogo.

Il Consiglio comunale, la cui maggioranza è avvinta alla famiglia del sindaco, che ha monopolizzate tutte le cariche pubbliche, non è ora in grado di ribellarsi ad un'amministrazione che è in pieno dissolvimento per le irregolarità commesse e per i fatti gravissimi di cui sopra è cenno.

Un provvedimento straordinario, reclamato anche da una viva agitazione manifestatasi nel Comune e che potrebbe dar luogo a pericolosi disordini, si rende necessario acciocchè l'opera serena e indipendente di un commissario valga a dare un conveniente assetto ai pubblici servizi, ad approfondire le responsabilità, a risanare la moralità dell'ambiente, sconvolgendo la rete di interessi e di clientele formatasi attorno all'attuale amministrazione.

In conformità, pertanto, del parere 12 corrente del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serino, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Francesco Ramondini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Concorso alla cattedra di storia moderna e contemporanea e di storia del commercio, nel R. istituto superiore di studi commerciali in Roma

(Relazione della Commissione giudicatrice)

La Commissione, che fu nominata per giudicare il concorso alla cattedra di storia moderna e contemporanea e di storia del commercio nel R. istituto superiore di studi commerciali in Roma, dopo aver eletto a suo presidente S. E. l'on. prof. Luigi Luzzatti e a suo relatore il prof. C. Calisse, volle nella sua prima adunanza esaminare anzitutto le domande dei concorrenti ed i documenti che le accompagnavano, e ne riconobbe la regolarità.

Furono 22 i concorrenti, forniti quasi tutti di numerosi titoli. Perciò la Commissione, se ebbe ragione di compiacersi per così ricca e varia produzione scientifica, attestante anche in questo campo di studi un promettente risveglio, dovette però stabilire un principio per potere nella quantità dei titoli procedere al loro esame con sicurezza di giudizio. E si trovarono tutti d'accordo i commissari nel ritenere che si dovessero in maggior conto avere quelle pubblicazioni e quei documenti che facessero fede di sicura cognizione della storia economica e in specie della commerciale; in modo che per far dichiarare idoneo un candidato non fosse sufficiente, pur essendo necessaria, la sua cultura storica generale ed ancor meno quella di particolari discipline non attinenti allo insegnamento cui era da provvedere.

La Commissione, per tal motivo, fu costretta a dichiarare non ammissibili ad utile esame i titoli dei signori: Cipolla Costantino, Mastropasqua Onofrio, Tedeschi Guido, Zanelli Agostino. Così dovette fare anche per altri titoli, nei quali pur riconobbe un valore scientifico, talvolta assai notevole: sono in questa categoria i lavori del Brizzolara Giuseppe, del Lemmi Francesco, del Rosi Michele, del Guardione Francesco, del Cantalupi Piero, di cui fu apprezzato fra gli altri lo studio su Silla. Nè diverso giudizio potè farsi pel prof. Tomassetti Giuseppe, le cui opere non hanno bisogno di nuovo elogio, avendo esse già assicurato al loro autore la fama di scrittore fra i più valorosi.

Per tutti gli altri concorrenti la Commissione esaminò particolarmente i titoli presentatati al concorso, e venne per ciascuno di essi a formare il giudizio che qui in breve si riassume, disponendo i candidati per ordine alfabetico:

Arias Gino. — Notevole è il numero delle sue pubblicazioni, che in lui dimostrano la capacità di fare studi ampi ed organici, congiunta con tale varietà di cultura, che nella sua giovane età non è frequente ad aversi. Egli ha lavori che sono in stretta relazione con l'insegnamento cui aspira; tali fra gli altri sono

« I trattati della Repubblica fiorentina », « Il sistema della costituzione economico-sociale nella età dei Comuni », « La chiesa e la storia economica nel medio evo ». Non mancano all'Arias lavori di storia generale, e ne ha pure di storia letteraria. Nel giudicare, però, dell'intrinseco valore dei suoi studi, i commissari dimostrarono qualche divergenza di opinione. Taluni osservarono, e in ispecie negli ultimi lavori dell'Arias, una tendenza piuttosto tenace a sottoporre i fatti ad una tesi che gli è cara, ma che in realtà non può essere altrettanto sicura; a dare una esagerata importanza ai resultati che ne trae; a trascurare il rigore del metodo scientifico per deviare in ripetizioni e generalità, cui spesso mancano precisione o chiarezza.

Altri però fecero considerare che tali difetti sono ben compensati dai pregi che negli studi dell'Arias indubbiamente si trovano; e che il fatto che, pur lavorando sopra un materiale assai vario, egli si propone costantemente lo scopo, a cui non può dirsi che non sia arrivato mai, di riunirlo tutto sotto leggi comuni, costituisce la sua pregevole caratteristica di fronte agli altri concorrenti. È una tendenza, che se deve essere certamente moderata e guidata, affinchè non conduca a vuoto affermazioni, è pure da incoraggiarsi nei giovani, che troppo spesso non dimostrano forza di osservazione nè di sintesi. E infatti la Commissione fu poi unanime nella conclusione del doversi l'Arias porre fra i concorrenti più degni.

Azariti Vincenzo. — Di lavori attinenti alla materia del presente concorso non ha che un opuscolo: « Storia commerciale di Roma ». È troppo tenue cosa per trarne la sicurezza che egli abbia le necessarie cognizioni per un insegnamento di storia in istituto di studi commerciali; nè tale deficienza può essere compensata dagli altri suoi lavori, tutti brevi e di estraneo argomento.

Barelli Giuseppe. — « Le vie del commercio tra l'Italia e la Francia » è il titolo dell'unico suo studio in storia commerciale; è studio però utile, condotto sulle fonti e sulle pubblicazioni più recenti, attestante buone attitudini scientifiche nel suo autore. Ma è piuttosto un saggio che uno svolgimento completo del tema. E perciò anche pel Barelli deve concludersi che non è sufficiente la prova della sua idoneità, perchè anche egli negli altri lavori che presenta tratta materie non riguardanti la storia economica, quantunque le tratti in modo che le anzidette lodevoli sue qualità ne restano sempre confermate.

Bigoni Guido. — La sua produzione scientifica è composta di brevi lavori, i più dei quali si riferiscono alla storia di Genova.

L'unico che possa interessare la disciplina il cui insegnamento egli domanda è quello dei « Fenici nel commercio ». Ma è cosa breve; attinente alla storia antichissima; non tale perciò da poter dare alla Commissione elementi di sicuro giudizio per la idoneità di questo candidato.

Bonolis Guido. — È uno studioso serio, fornito di buon criterio giuridico, abituato a lavorare con metodo critico, parco nell'esposizione, positivo nei risultati. Tra i molti suoi lavori di storia economica la Commissione ha giudicato particolarmente lodevoli lo « Svolgimento storico delle assicurazioni in Italia », che fu tradotto in francese, la « Giurisdizione della mercanzia nel secolo XIV », l' « Industria della lana in Firenze », il « Contributo alla storia dell'assicurazione in Firenze ». Molti altri studi attestano la larghezza della cultura del Bonolis; se la Commissione può aver desiderato che vi si manifestasse se non una maggiore originalità, almeno una maggiore vivacità di pensiero, e che alla storia del commercio propriamente fosse portato un contributo maggiore di quello che attualmente i titoli del Bonolis vi portano, tuttavia riman fermo il giudizio ch'egli sia fra i migliori candidati del presente concorso.

Caggese Romolo. — Anche sul Caggese la Commissione ha formato giudizio favorevole, encomiando specialmente il suo lavoro: « Un Comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII ». Interessante è anche l' altro lavoro: « Classi e Comuni rurali nel medio evo italiano ». Vi si notano tuttavia alcuni difetti: ripetizioni, incertezza nelle conclusioni, scarsa accuratezza di ricerche, non sicura concatenazione dei fatti, non chiara distinzione fra le condizioni di un paese e quelle dell'altro. Ciò non ostante, la buona tendenza scientifica nel Caggese e l'utilità dei suoi lavori non sono da mettersi in dubbio: e la Commissione è lieta di poterlo dichiarare.

Carabellese Francesco. — I suoi studi si riferiscono principalmente alla Puglia, e sono buoni elementi per la conoscenza delle istituzioni di quella regione non conosciute ancora al pari di quelle di altre regioni d'Italia. Fra i numerosi suoi lavori si notano: « L'Apulia e il suo Comune », « La Puglia nel secolo XV », « La terra di Bari dal 1799 al 1806 », « Saggio di storia del commercio della Puglia », « Relazioni commerciali fra la Puglia e Firenze ».

Certo, anche questi lavori danno motivo ad appunti di critica. Spesso l'invade una fretta giovanile che nuoce all'ordine e alla sincerità dei fatti; le divagazioni portano materiali che dovrebbero rimaner lontani, e che sono d'ingombro o almeno inutili; le cause dei fatti non sempre vengono distinte dall'esistenza dei fatti medesimi; v'è tendenza ad affermare senza la sufficienza delle prove. La Commissione crede che di tali difetti potrà, se vorrà, facilmente correggersi il candidato; e in pari tempo ha fiducia che nella sua operosità scientifica egli vorrà sempre andare accrescendo le buone attitudini di cui si mostra indubbiamente fornito.

Cessi Benvenuto. — Il suo maggior lavoro è quello intitolato: « Venezia e Padova », lavoro non senza pregio, quantunque non sempre bene ordinato e scarso di risultati sicuri. Interessano la storia commerciale i due opuscoli: « Trattato fra Carraresi ed Estensi », « Gli ebrei in Rovigo e il commercio della lana »; ma non sono sufficienti a dimostrare che il candidato possieda quanto è necessario per poter essere giudicato idoneo all' ufficio d' insegnante di storia in un istituto superiore di studi commerciali.

Giannelli Francesco. — Tra tutti i concorrenti ha il lavoro che più sarebbe adatto per un concorso all'insegnamento di storia del commercio: ed è precisamente un « Trattato di storia del commercio ». Ma il suo valore intrinseco non corrisponde alla promessa del titolo; e la Commissione fu perciò unanime nel giudizio che il suo autore non sia ancora sufficientemente preparato per siffatto genere di studi.

Lizier Augusto. — È studioso degno di molta considerazione. La sua « Storia del comune di Treviso » fa fede del suo buon metodo scientifico, della sua attitudine nella indagine storica, delle sue qualità di chiaro espositore. Importanti sono pure i molti altri studi, per lo più brevi, ch'egli ha presentato. Anche questi però rimangono lontani da ciò che la Commissione richiede per la dimostrazione della necessaria cognizione dei grandi problemi storici d' indole economica e commerciale, che non possono essere trascurati da chi concorre a questa cattedra. Non lontano, veramente, da ciò è il più recente lavoro del Lizier « La economia rurale della età prenormanna nell'Italia meridionale ». Ed è lavoro buono, che dimostra conoscenza anche delle fonti e degli studi di affine argomento per le altre regioni d' Italia: tuttavia neppur questo basta per compensare la mancanza di titoli specificamente adatti, e la Commissione altro non potè fare che incoraggiare con la sua lode il candidato a perseverare negli studi, dove ha già dato prove così promettenti.

Mondaini Gennaro. — Presenta molti e vari studi. Il volume « La questione dei Negri nella storia e nella Società Nord-Americana », come anche l' altro: « Le origini degli Stati Uniti di America » attestano ambedue la forza ed anche la genialità dell'ingegno del loro autore. L'aver egli portato la sua osservazione sopra un paese lontano, dove la vita moderna ferve più intensamente che altrove; l'aver costantemente avuto di mira nelle ricerche e nelle osservazioni l'elemento sociale che viene predominando; la Commissione ha giudicato che tutto questo sia da lodarsi, tanto per l'interesse scientifico, quanto ancora per i resultati che se ne possono praticamente ottenere. Alla storia politica

d'Italia è dedicato il volume: « I moti politici del 1848 »; a quella della economia porta contributo lo studio su « Giovanni Fabroni »; ai fatti storici coloniali appartengono parecchi degli opuscoli che il Mondaini presenta. Egli perciò, sì pel numero delle pubblicazioni, come per la loro varia attinenza con la storia commerciale e per i propri intrinseci pregi, cui non offuscano i difetti che principalmente nei giovani si osservano, è senza dubbio uno dei concorrenti che la Commissione ha giudicato dover prendere in considerazione particolare.

Zippel Giuseppe. — Dimostra lo Zippel una speciale cultura per la storia del Rinascimento. Molti dei lavori che ha presentato al concorso vi si riferiscono con titoli vari. Alla storia economico-commerciale non ha dato finora una parte notevole della sua operosità.

Ha però in corso di pubblicazione il lavoro: « L'allume di Tolfa e il suo commercio »: ne ha presentato un saggio, che alla Commissione ha dato una sufficiente idea delle buone attitudini del candidato anche in questo ramo speciale di studi. Ciò è confermato pure dall'altro breve lavoro: « Il Sempione e le vie del commercio traverso le Alpi ».

Soprattutto si nota nello Zippel una mente ordinata, una erudizione varia, una tranquillità di esposizione che deve nell'insegnamento di lui mutarsi in una eccellente qualità didattica.

***

Giunta così la Commissione ad avere un giusto concetto del valore scientifico dei singoli concorrenti, dovette riconoscere come nessuno di essi avanzasse tanto sugli altri, da poter essere con sicurezza designato a titolare della cattedra. Taluno, anzi, dei commissari, considerando l'importanza dell'insegnamento e dell'ufficio che deve compiere verso tutto il paese il nuovo istituto, cui si tratta di fornire d'insegnanti, manifestò l'opinione che si potesse non procedere a nomina alcuna, proponendo a S. E. il ministro di rinviare a tempo più opportuno il concorso. Da altri, però, fu osservato come non si avesse da tale espediente un affidamento sicuro, che in un tempo, per necessità non lungo, si sarebbe formato un insegnante quale la Commissione avrebbe desiderato, e come, d'altra parte, fra i concorrenti attuali si avessero giovani già di tale preparazione scientifica, da fare ragionevolmente supporre che, con lo studio e l'esperienza, potranno facilmente riparare ai difetti che nei loro lavori oggi si notano. E in questa opinione tutti i commissari convennero; e passando, quindi, alla scelta dei candidati giudicati migliori, essi furono parimente unanimi nell'indicare come preferibili fra tutti i signori Arias, Bonolis, Carabellese, Mondaini e Zippel.

Se non che parve opportuno che il giudizio già di essi fatto sui titoli presentati fosse reso completo mediante una prova orale secondo la facoltà che ne è data dall'avviso di concorso. E furono per tale scopo invitati a presentarsi alla Commissione, in giorno stabilito, i signori Arias, Bonolis, Mondaini, Zippel. Pel signor Carabellese fu riconosciuto come egli avesse diritto di essere esonerato da tale prova, essendo insegnante di grado superiore da più di un triennio; tuttavia la Commissione volle che anche a lui si notificasse l'invito, perchè egli decidesse se fosse di sua convenienza l'accettarlo. Egli non l'accettò; e similmente fece il Bonolis, dichiarandosi soddisfatto dell'essere stato posto, senza distinzione di grado, fra i cinque candidati giudicati preferibili.

Dimodochè, il giorno 27 di maggio, stabilito per la lezione, si presentarono soltanto gli altri tre concorrenti. La prova orale fu pubblica, e fu fatta nell'aula maggiore dell'Istituto. La sorte indicò il tema per ciascun candidato e l'ordine delle lezioni.

Primo fu il Mondaini, che estrasse il tema: « La varia fortuna commerciale di Venezia ». Seguì lo Zippel, che parlò delle « Cagioni e degli effetti del blocco continentale con speciale riguardo alla produzione ed al commercio della Francia e dell'Italia ». In ultimo l'Arias svolse il tema: « Le conseguenze economiche e particolarmente commerciali della scoperta di America negli Stati d'Europa e in special modo d'Italia ».

Nel successivo giorno la Commissione tornò ad unirsi per raccogliere tutt'insieme gli elementi del giudizio. In quanto alle lezioni fu giudicata migliore quella dello Zippel: le buone qualità didattiche, che già si erano rivelate nei suoi lavori, apparvero confermate nella sua lezione, ordinata, chiara, completa, semplice; sono le qualità che la Commissione crede siano necessarie per un insegnamento pratico, che deve dare ai giovani sicurezza e franchezza di cognizioni, senza l'imbarazzo di erudizione che esorbiti dallo scopo dei loro studi. Buona fu giudicata la lezione anche del Mondaini, che dimostrò di possedere facilità di esposizione, parsimonia senza insufficienza, ordine congiunto a chiarezza. Meno felice fu la lezione dell'Arias, che alla Commissione diè prova della permanenza di quegli stessi difetti che essa ha dovuto rilevare in mezzo ai notevoli pregi delle opere da lui pubblicate.

Su questi risultati la Commissione ampiamente discusse. Se ne fece il confronto con quelli ottenuti dall'esame delle opere dei candidati. Si aggiunse la valutazione dei titoli accademici, che ciascuno dei candidati stessi aveva presentato. E venendo finalmente a formare la graduatoria, senza aver dimenticato che anche del Carabellese doveva tenersi conto, poichè il non avere egli partecipato alla prova orale non fu che l'esercizio di un suo diritto, la Commissione fu unanime nel giudicare che il primo posto dovesse essere assegnato al prof. Gennaro Mondaini, che dovesse nel secondo esser posto il prof. Gino Arias, e che il terzo spettasse al prof. Giuseppe Zippel, segnalandolo al Ministero come ottimo insegnante, massime se la sua attività scientifica si volgerà più direttamente alla storia economica e commerciale.

Roma, 5 giugno 1907.

La Commissione:

LUIGI LUZZATTI, presidente — AMEDEO CRIVELLUCCI — ACHILLE LORIA — FRANCESCO SCHUPFER — CARLO CALISSE, relatore

Comunicato.

Con R. decreto del 27 giugno corrente anno, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio, la Società di mutuo soccorso tra commercianti, coltivatori ed operai in San Giuliano Vecchio è autorizzata ad acquistare dagli eredi del Moro Angelo, al prezzo di L. 3000, una casa con sedime in San Giuliano Vecchio al n. di mappa 769 allo scopo di collocarvi la propria sede.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto Ministeriale del 3 maggio 1907:

Costa Tullio, volontario, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), a decorrere dal 1° aprile 1907.

Con R. decreto del 23 maggio 1907:

Adrovver Gaetano — Olivieri Umberto, vice segretari di 2ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Savio cav. dott. Giorgio, capo sezione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000.

De Carolis avv. Achille, segretario di 1ª classe, è promosso primo segretario, per anzianità congiunta a merito, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Boccaletti Attilio, segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500.

Maccagno Federico, vice segretario di 1ª classe, è nominato, per

idoneità, segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Albertazzi dott. Pio, vice segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 2250.

Picconi Gaetano, vice segretario, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Spataffora Mariano, volontario, è nominato vice segretario di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Pellegrino Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700.

Funaro Leone, ufficiale d'ordine, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2200.

Moffa Aristide, ufficiale d'ordine, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 1650.

Gallinoni Luigi, è nominato, per esame di concorso, ufficiale d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Con R. decreto 6 giugno 1907:

Riccio Corrado, ufficiale d'ordine di 2ª classe. L'annuo assegno di aspettativa di cui è stato provveduto dal 1° dicembre 1906 al 1° aprile 1907, è elevato da L. 550 a L. 600, in seguito alla effettività del posto, in luogo della reggenza conseguita dal detto funzionario, a far tempo dal 1° aprile 1906.

Gregory cav. Leopoldo, primo segretario con L. 4000. È concesso l'aumento sessennale del decimo in L. 400, a decorrere dal 1° luglio 1907.

Con R. decreto dell'11 luglio 1907:

Ferrotti Ercole, ufficiale d'ordine di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, con l'annuo stipendio di L. 2200, a decorrere dal 1° luglio 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale dell'Agricoltura

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 544,356 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 75, al nome di Ratti Marietta di Federico moglie di *Bozzoletti* Giorgio, domiciliata in Carezzano inferiore (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ratti Marietta di Federico moglie di *Bossoleti* Giorgio, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 279,833 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 96,893 della soppressa direzione di Napoli), per L. 20 e n. 712,440 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 20, al nome di Ortona *Saverio* fu Fabrizio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ortona *Francesco Saverio* fu Fabrizio, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,271,020 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30, al nome di Accorinti *Antonia* di Onofrio, moglie di Pasquale Purita, domiciliata a Parghelia (Catanzaro), con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Accorinti Teresa fu Filippo, nubile, domiciliata a Parghelia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Accorinti *Mariantonia* di Onofrio, moglie di Pasquale Purita, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 125,549 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 131.25 - 122.50, al nome di Campiglio *Felicina* Camilla fu Pietro, nubile, e n. 229,846 di L. 150-140, n. 229,847 di L. 37.50-35, intestate a Campiglio *Felicina* fu Pietro, moglie di Bertolini Francesco, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Campiglio *Felicita* di o fu Pietro, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 498,456 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50 e n. 701,770 di L. 160, al nome, il primo, di Battistini Alessandro-Pio di Giovanni-Pietro, ed il secondo al nome di Battistini Alessandro fu *Giovan-Pietro*, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di Battistini Alessandro fu *Pietro* o Giovan-Pietro vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 734,457 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 725, al nome di Salivetto Giovannina fu Giuseppe, moglie di Angelo Quaglia, domiciliata in Trino (Novara), col vincolo per dote costituita alla titolare colla riversibilità a favore dei donanti di lei fratelli cav. *Felice* ed *Alberto* Salivetto nel caso di premorienza della donataria e suoi discendenti, giusta l'atto 15 marzo 1882 rogato Venuti notaio in Roma, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè i riservatari dovevano indicarsi per *Giuseppe-Felice* e *Maurizio-Alberto* Salivetto.

In analogia all'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 987,468 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1930 al nome di Cambiaso Giuseppina di Luigi minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Gavi (Alessandria), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore della madre Maria Giuseppina, detta anche Miretta *Tauska* fu Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cambiaso Giuseppina di Luigi, ecc, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Maria Giuseppina *de Tauski*, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Salvi Giovanni fu Domenico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 419 ordinale, n. 253 di protocollo e n. 3861 di posizione statagli rilasciata dalla intendenza di finanza di Bergamo, in data 23 aprile 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 3.45 del debito 26 marzo 1885, 3 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Bellotti Odorico fu Ferdinando il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 19 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

La signora Casilli Eugenia fu Napoleone ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4690 ordinale, n. 2450 di protocollo e n. 29,127 di posizione, statale rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli, in data 2 maggio 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 5 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla signora Casilli Eugenia fu Napoleone Domenico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 2 luglio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.85 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 26 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro. (*Divisione portafoglio*).

25 luglio 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	101 79 56	99 91 56	101.54 01
3 1/2 % *netto* .	100.90 31	99.15 31	100.66 54
3 % *lordo*	69 36 67	68.16 67	68.60 27

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorsi generali a cattedre di scuole secondarie

Concorso a cattedre di lettere latine e greche nei licei governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e da regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo d'insegnante di lettere latine e greche nei licei governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente o quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento delle lettere latine e greche nei licei;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli o documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la formazione di corsi liceali completamente femminili, alle relative cattedre di ruolo si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, la quale potrà richiedere che interamente o in parte sia svolto in latino, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme, che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di storia e geografia nei licei governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di storia e geografia nei licei governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero della istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142,

a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero della istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di storia e geografia nei licei;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti o della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la formazione di corsi liceali completamente femminili, alle relative cattedre di ruolo si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di matematica
nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo di insegnante di matematica nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione allo insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'articolo 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nei ginnasi;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi esclusivamente femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatili e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Tenuto conto delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, circa gli obblighi d'orario e alla riunione d'insegnamenti, seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di francese nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e da regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 25 posti di ruolo d'insegnante di francese nei corsi maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salvo le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1605), che abiliti all'insegnamento del francese nei ginnasi;

7° specchietto dei punti riportati negli esami per il conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che

vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, olre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo in corsi eslusivamente femminili si provvederà con un concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 243. I concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti, che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Tenuto conto delle disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 142, circa gli obblighi d'orario e la riunione d'insegnamenti seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo che risulteranno vacanti al 1° ottobre p. v., e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di pedagogia e morale nelle scuole normali maschili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 2:8, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 5 posti di ruolo di insegnante di pedagogia e morale nelle scuole normali maschili governative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento, approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento di pedagogia e morale nelle scuole normali;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separa-

tamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pisa, Perugia, Roma, Torino. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 4 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti, che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre prossimo venturo e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

Concorso a cattedre di matematica nelle scuole normali femminili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 20 posti di ruolo di insegnante di matematica nelle scuole normali femminili governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nelle scuole normali;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso e il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina *per le vincitrici del concorso* presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 2200; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina le vincitrici del concorso dovranno rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di calligrafia nelle scuole normali femminili governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo di insegnante di calligrafia nelle scuole normali femminili governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla accedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, che abiliti all'insegnamento della calligrafia nelle scuole normali;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubbblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e

per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione; esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1200; ma coloro le quali fossero già ordinarie nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di lingua italiana nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 15 posti di ruolo d'insegnante di lingua italiana nelle scuole complementari governative

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14 comma 2° della legge 8 aprile 1906, n. 141 e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti o titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un'ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a

quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di storia e geografia nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 25 posti di ruolo d'insegnante di storia e geografia nelle scuole complementari governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dall'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905) che abiliti all'insegnamento della storia e geografia nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e degli esami per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di adottarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali

fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
3 RAVA.

Concorso a cattedre di lingua francese nelle scuole complementari governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 6 posti di ruolo di insegnante di lingua francese nelle scuole complementari governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° l'attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell' art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l' avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dell' istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della lingua francese nelle scuole complementari;

7° specchietto dei punti riportati negli esami per il conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati saparatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego, dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5, le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentata domanda regolare, o che non l' abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. Le concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
3 RAVA.

Concorso a cattedre di matematica nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal

regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 10 posti di ruolo d'insegnante di matematica nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, fornite di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma (o certificato rilasciato dal Ministero dall'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905), che abiliti all'insegnamento della matematica nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste, possibilmente, in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero; sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto tenuto nella gradutoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma, e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso, si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Concorso a cattedre di disegno nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 8 posti di ruolo d'insegnante di disegno nei corsi femminili delle scuole tecniche governative.

Al presente concorso sono ammesse soltanto le donne.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 agosto 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20.

La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio della concorrente e quella della sede presso la quale intende sostenere la prova grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che la concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio go-

vernativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 a favore di coloro, che, fornite di titolo legale d' abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricate fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè dell'art. 14, comma 2°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui la concorrente dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, che abiliti all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti. Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome della concorrente.

Sono dispensate dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 quelle che siano cittadine delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune, dove dimora, non abiti da oltre un biennio, la concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammesse al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Gli esami consisteranno di una prova grafica e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli delle concorrenti, ciascuna di esse che sia stata ammessa al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatile e del giorno fissato per la prova grafica.

Sono sedi d'esame per la prova grafica: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà alle concorrenti tutte le norme che per la prova grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione [illegible] più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammesse le concorrenti che nella prova grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra le vincitrici del concorso non potranno essere annoverate coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria delle vincitrici del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Alla vincitrice del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto essa perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se essa risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta sarà considerata nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per le vincitrici del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passate in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinaria e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro le quali fossero già ordinarie di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina la vincitrice del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di letteratura francese nella R. Università di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 15 novembre 1907, e vi dovranno unire

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e, fra questi, dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

R[illegible] 11 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La notizia di un prossimo incontro tra l'Imperatore di Germania e il Re d'Inghilterra a Wilhelmsöhe, che prima trovava nei circoli politici di Berlino non pochi scettici, ora acquista molta attendibilità e la si può dire quasi certa.

Si assicura che l'incontro avrà luogo il 15 agosto e che poi l'Imperatore si recherà da Wilhelmsöhe ad Hannover per assistere alla famosa parata.

È generale l'opinione che l'incontro avrà una grande portata politica, preludendo alla visita di Guglielmo II già ufficialmente fissata per l'autunno. Giacchè questo incontro non sarà, come quello dell'anno scorso a Kronberg, una necessità dell'etichetta: esso sarebbe spontaneamente cercato dai due Sovrani, e non potrebbe quindi essere infruttuoso e senza significato per la causa della pace e di una migliore concordia tra i due paesi.

* * *

L'eterna questione dell'annessione del Congo al Belgio forma in questo momento oggetto dei più svariati commenti dei giornali di Bruxelles.

Uno di questi giornali assicura che Re Leopoldo lo scorso anno affermava che il momento dell' annessione del Congo non era ancora venuto. Egli ha cambiato ora d'avviso e fa proporre l' annessione dal Gabinetto De Trooz; tale cambiamento credesi dovuto all'Inghilterra e vuolsi pure che sir Edward Grey abbia fatto sapere che la pazienza britannica sarebbe presto esaurita e che una risoluzione doveva venire prima del primo gennaio.

Si dichiara quindi che l'annessione sarà decisa prontamente perchè il bilancio delle colonie deve essere compilato prima del primo gennaio.

* * *

L' incontro delle squadre americana e giapponese a Brest, la cordialità manifestatasi fra i marinai e gli ufficiali delle due nazioni dimostra che la tensione di rapporti sia fra loro in gran parte cessata, mercè i buoni uffici degli uomini di Governo dei due paesi.

Un redattore del *Matin*, recatosi a Brest, ha constatato che i marinai giapponesi ed americani sono unanimi nello stigmatizzare la stampa americana che inacerbì il conflitto nippo-americano.

Gli ammiragli Jiuin e Stockton attribuiscono le interviste bellicose e clamorose pubblicate in alcuni giornali americani al desiderio smodato di aumentare la tiratura. L'ammiraglio Stockton ha dichiarato che vi è solo un articolo da scrivere sulle divergenze nippo-americane; questo articolo dovrebbe portare il titolo: Molto rumore per nulla!

L'ammiraglio Jiuin ha informato che i marinai americani e giapponesi andavano perfettamente d'accordo. Esiste veramente una questione di San Francisco, ma è questione locale e non ha importanza che a San Francisco. Il Giappone avrebbe torto di renderne responsabile il Governo di Washington.

* * *

Epilogo dell'abdicazione dell'Imperatore di Corea è il ritorno in patria dei delegati coreani alla Conferenza dell'Aja, che un telegramma annunzia imbarcati ieri a Southampton per gli Stati Uniti.

Il capo della delegazione, intervistato, ha dichiarato che i delegati si proponevano di difendere la causa coreana contro il Giappone alla conferenza, Visiteranno ora le principali città degli Stati Uniti e torneranno in Inghilterra tra qualche settimana per creare a Londra una organizzazione il cui scopo sarà di fare una campagna contro la politica del Giappone in Corea. Il capo della delegazione ha detto che i delegati coreani avevano avuto dai delegati francese, inglese, tedesco e americano espressioni di simpatia e promesse di assistenza.

La delegazione fu inviata all'Aja dall'Imperatore e la sua abdicazione forzata non riguarda la missione, poichè le ultime parole dell'Imperatore ai delegati, quando partirono, furono: « Non vi preoccupate di me, neanche se fossi assassinato. Continuate i vostri sforzi per l'indipendenza del paese ».

Intanto fra il Giappone e la Corea venne ieri l'altro firmata una nuova Convenzione, mercè la quale si può dire che ogni indipendenza della Corea sia cessata. Secondo dispacci da Seoul i termini della nuova Convenzione firmata dopo non lieve opposizione da parte della Corte coreana, sono i seguenti:

1° L'amministrazione della Corea è posta sotto la direzione del Residente generale giapponese.

2° La promulgazione di tutte le leggi ed ordinanze e la trascrizione degli affari che riguardino lo Stato saranno sottoposte all'approvazione del Residente generale.

3° La nomina di tutti gli alti funzionari responsabili sarà soggetta alla ratifica del Residente generale.

4° Soltanto le persone raccomandate dal Residente generale potranno occupare posti nel Governo coreano.

5° Una linea di demarcazione distinta dovrà essere stabilita tra le questioni amministrative e giudiziarie.

6° Gli stranieri non potranno occupare impieghi senza il consenso del Residente.

7° La prima clausola della Convenzione del 22 agosto 1904 relativa alla istituzione di un Consiglio finanziario è revocata.

La nuova Convenzione verrà sottoposta al Consiglio privato giapponese e pubblicata.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Cimeli garibaldini. — Il Comitato parlamentare per le onoranze a Garibaldi comunica:

« L'iniziativa del benemerito prof. Cipriano Dall'Acqua, direttore del Collegio « Dio e Patria » in San Paolo del Brasile, ha avuto il migliore esito.

« Oltre alla corona di bronzo già deposta al Gianicolo ed ora fra i cimeli del Campidoglio, ieri è pervenuto al Comitato parlamentare, a mezzo del Ministero degli esteri, un album contenente il pensiero ed il saluto dei figli degli italiani nel Brasile.

« Ed al ricchissimo album va unito uno splendido gonfalone col reggi-bandiera.

« I preziosi ricordi vengono oggi inviati alla Esposizione garibaldina presso la biblioteca Vittorio Emanuele, in attesa di superiori disposizioni per il definitivo collocamento ».

Mostra didattica all'insegnamento indu-

striale e commerciale. — La Mostra didattica delle scuole industriali e commerciali, delle artistiche industriali e delle professionali femminili, ordinata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, avrà luogo in Roma (palazzo dell'Esposizione, via Nazionale) nell'autunno di quest'anno.

Sono già pervenute al Ministero 296 domande d'Istituti, che intendono prendere parte alla Mostra, così ripartiti: scuole d'arte applicata all'industria 161; scuole d'arti e mestieri e scuole industriali 76; scuole commerciali inferiori, medie e superiori 33; scuole professionali femminili 26. Fra queste figurano 11 scuole italiane all'estero e 7 riformatorî governativi.

Vi è aggiunta una sezione internazionale per le pubblicazioni e per il materiale didattico.

Sono già assai avanzati gli studi e i lavori per l'ordinamento della Mostra, che promette di riuscire molto importante e di rappresentare fedelmente le condizioni attuali dell'insegnamento industriale e commerciale in Italia.

Ad illustrazione di questi risultati il Ministero del commercio pubblicherà l'annuario delle scuole professionali.

La Società geografica a Buenos Aires. — Il presidente della Società geografica italiana, marchese Cappelli, avendo pregato S. E. il ministro degli affari esteri di esprimere al R. ministro in Buenos Aires i ringraziamenti della Società per l'interessamento da lui preso a favore della medesima, promovendo la fondazione di una fiorente sezione in quella capitale, S. E. il ministro Tittoni ha risposto con la seguente lettera:

« Signor marchese,

« Mi sono affrettato a scrivere al nobile Macchi di Cellere, R. ministro a Buenos Aires, per fargli direttamente sapere quanto l'opera sua a vantaggio di codesta Società sia stata apprezzata.

« Il modo ammirevole col quale il prefato R. ministro seppe e volle assecondare il desiderio di codesta Presidenza è da annoverarsi fra i molti titoli per i quali quel funzionario è degno d'encomio.

« Gradisca, signor marchese, gli atti della mia distintissima considerazione.

« TITTONI ».

Conferenza marittima internazionale. — Il Comitato marittimo internazionale si riunirà quest'anno in conferenza a Venezia, dal 25 al 28 settembre p. v.

Questo Comitato ha per scopo l'unificazione del diritto marittimo, eliminando i molti inconvenienti prodotti dalle attuali diversità di legislazione. Delle conferenze furono tenute successivamente a Bruxelles (1897), Anversa (1898), Londra (1899), Parigi (1900), Amburgo (1902), Amsterdam (1904) e Liverpool (1905), per discutere le materie precedentemente studiate dalle singole Associazioni e Comitati nazionali.

La Associazione italiana di diritto marittimo è presieduta dal prof. A. Marghieri di Napoli e conta fra i suoi membri il professore Ascoli, l'on. Boselli, il prof. Berlingeri, il duca Mirelli, presidente e direttore delle principali Compagnie di assicurazione e di armamento.

Alle acque Albule. — Ieri nello stabilimento balneare delle acque Albule, incominciarono le prove di allenamento per le partite di *Water-Polo* che si combatteranno prossimamente fra i membri delle Società *Romana di nuoto* e *Virtus*.

L'egregio cav. Grea, direttore dello stabilimento, rappresentante la proprietaria Società belga dei trams elettrici Roma-Tivoli, con gentile e cortese pensiero ha permesso che le prove si facciano nella grande vasca dello stabilimento, ed ieri vi essistevano numerosissimi i bagnanti che giornalmente si recano ivi per tuffarsi in quelle acque benefiche e rinfrancare la loro mal ferma salute.

Movimento commerciale. — Il 24 corr. vennero caricati a Genova 1246 carri, di cui 6?1 di carbone pel commercio; a Venezia 273 di cui 83 di carbone pel commercio; e a Savona 327, di cui 202 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Etna*, con a bordo gli allievi della R. Accademia navale, lascerà Livorno verso la fine del mese per un giro d'istruzione, toccando, il 4 agosto, Gibilterra e successivamente Tangeri, Stokolma, Kronstadt, Stettino, Kiel, Amburgo e Gravesend.

A Tangeri, l'*Etna* sbarcherà il nuovo ministro plenipotenziario al Marocco, comm. Nerazzini.

La R. nave *Curtatone* è partita da Falero ed è giunta a Suda. L'*Aretusa* è partita da Massaua.

Marina mercantile. — Da Teneriffa ha transitato per Genova il *Bologna*, della Società Italia. Da Tarifa è passato diretto a New York il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo. Da Genova è partito per Napoli, Palermo e New York il *Florida*, del Lloyd italiano. È giunto a Montevideo il *Savoia*, della Veloce.

ESTERO.

Un'isola in formazione. — Informazioni dalle isole Tonga, al nord della Nuova Zelanda, in data 5 corrente, segnalano che eruzioni vulcaniche violentissime sono state osservate da quindici giorni nell'isola di Togatabu, la più importante del gruppo.

Si crede che una nuova isola sia ora in corso di formazione.

Lavori pubblici nell'isola di Cuba. — Da quanto scrive il vice console gerente la Legazione del Belgio all'Avana, il consumo di cementi e di materiale per la costruzione di ponti metallici, già importante in tempi ordinari a Cuba, prenderà prossimamente un'estensione considerevole.

Il Governo dell'isola deciso di dotare il paese di una rete di vie e ferrovie dell'estensione globale di 2093 chilometri, la cui costruzione causerà una spesa totale calcolata a più di 13 milioni di dollari, ossia circa 67 milioni di franchi.

I lavori saranno eseguiti nel lasso di tempo di tre anni. Durante l'esercizio 1907-1908 saranno costrutte le strade che presentano un carattere di assoluta urgenza, la cui estensione è di 570 chilometri circa, ed il cui costo estimativo è di 26 milioni di franchi in cifra tonda. Inoltre si procederà alla riparazione di 2?9 chilometri di strade costrutte anteriormente. Quanto ai 1230 chilometri restanti, essi saranno costruiti entro i due anni seguenti.

La costruzione della rete stradale di cui si tratta occasionerà una considerevole domanda di cemento, di cui una gran parte dovrà essere importata, poichè la produzione indigena è assolutamente insufficiente per soddisfare ai nuovi bisogni per tal modo creati.

Lo stato economico del Texas. — Il console britannico Nugent manda da Galveston un rapporto sul commercio e l'agricoltura dello Stato del Texas, durante il 1906

L'annata fu di una prosperità senza precedenti, sia per gli immensi raccolti di cotone e di grano, sia per il movimento ferroviario e mercantile. Il denaro fu sempre abbondante, e grosse fortune vennero accumulate rapidamente.

Seguendo le leggi naturali, il prezzo dei generi di consumo, già assai alto, aumentò ancora.

Il Texas, per quanto eminentemente agricolo e sebbene la sua prosperità dipenda dal successo dei raccolti, non trascura le industrie ed importanti manifatture sorgono ovunque, specialmente filature e tessiture da cotone e segherie da legname.

L'emigrazione contribuisce lentamente, ma con sicurezza, allo sviluppo dello Stato aumentandone la popolazione: questa che nel 1899 era di abitanti 3,048,710 è salita ora a 3,536,616.

L'area è di 266,393 miglia quadrate, vi sono quindi 13 persone ogni miglio quadrato.

Una colossale opera marittima. — L'altro giorno, alla presenza di S. M. il Re Leopoldo del Belgio, dei ministri e di numerose notabilità, fu inaugurato ufficialmente il nuovo porto di Bruges con lo scalo in alto mare. Il porto e lo scalo in

alto mare hanno un'estensione di 138 ettari e sono protetti da un ampio molo, o gettata curva, rappresentante uno sviluppo totale di 2487 metri. Questa gettata è un'opera colossale ed unica al mondo, tanto per l'ardire della sua concezione quanto per la dimensione inusitata e le difficoltà quasi insormontabili incontrate nella sua prodigiosa esecuzione.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SANTIAGO, 25. — *Camera dei deputati.* — Si autorizza l'emissione di biglietti di Banca a corso legale colla garanzia di moneta metallica o verghe d'oro depositate nella zecca di Santiago o nelle casse della tesoreria del Chilì a Londra. Tale deposito resterà nelle casse senza poter essere speso nè tolto e sarà restituito soltanto alla scadenza dei biglietti.

Il presidente della Repubblica ha autorizzato la revisione della tariffa doganale.

VASSILSURSK, 25. — Il principe Borghese è passato in automobile oggi a mezzodì.

PIETROBURGO, 25. — Il principe Borghese è atteso domani a Mosca.

BAKU, 25. — Il gerente delle officine Nobel, Paulsen, è stato oggi ucciso con un colpo di revolver.

NIJNI NOVGOROD, 26. — È giunto il principe Borghese, che partecipa alla gara automobilistica Pechino-Parigi.

LONDRA, 26 — Secondo il corrispondente del *Times*, da Tangeri, le tribù si metterebbero dalla parte di Er Rai-uli.

PARIGI, 26. — Secondo informazioni raccolte dal *Petit Parisien*, l'accordo russo-giapponese sarebbe duplice.

Alla Convenzione diplomatica si aggiungerà una Convenzione economica, che riguarderà la pesca nel nord del Pacifico, i diritti commerciali nell'Estremo Oriente e la consegna di alcuni tronchi di ferrovia al Governo del Mikado.

Sarà però soprattutto la Convenzione diplomatica quella che richiamerà l'attenzione, confermando lo *statu quo* nell'Estremo Oriente ed attestando che la cordialità delle relazioni russo-giapponesi è definitivamente ristabilita.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 25 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	755 84
Umidità relativa a mezzodì	35.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 27.9. minimo 17 0.
Pioggia in 24 ore	gocce

25 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 761 sulla Prussia, minima di 755 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 3 mm. in Sardegna; temperatura aumentata.

Barometro: tra 757 e 758 in Sardegna, massimo a 760 al sud.

Probabilità: cielo vario al sud, in gran parte nuvoloso altrove con alcune pioggie e temporali; venti deboli e moderati del 1° e 2° quadrante.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio ...	coperto	mosso	25 8	21 0
Genova	coperto	calmo	24 0	20 7
Spezia	coperto	calmo	29 0	20 2
Cuneo	coperto	—	25 0	18 9
Torino	coperto	—	25 5	19 7
Alessandria	coperto	—	21 3	17 3
Novara	coperto	—	31 3	18 5
Domodossola	coperto	—	25 4	14 9
Pavia	3/4 coperto	—	29 9	17 3
Milano	3/4 coperto	—	30 2	19 4
Como	—	—	—	—
Sondrio	coperto	—	26 5	16 4
Bergamo	coperto	—	25 8	18 4
Brescia	—	—	—	—
Cremona	3/4 coperto	—	29 1	20 2
Mantova	1/2 coperto	—	28 9	18 8
Verona	1/4 coperto	—	29 8	19 7
Belluno	3/4 coperto	—	24 2	17 1
Udine	sereno	—	25 7	19 0
Treviso	coperto	—	28 0	19 6
Venezia	3/4 coperto	calmo	26 2	20 5
Padova	1/4 coperto	—	28 3	19 1
Rovigo	coperto	—	28 6	19 2
Piacenza	3/4 coperto	—	28 0	19 1
Parma	coperto	—	29 5	20 6
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	28 8	17 5
Modena	3/4 coperto	—	29 7	20 4
Ferrara	coperto	—	29 4	19 7
Bologna	1/2 coperto	—	28 8	22 9
Ravenna	sereno	—	28 0	18 7
Forlì	1/2 coperto	—	30 8	19 0
Pesaro	sereno	calmo	27 4	19 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	31 0	23 0
Urbino	3/4 coperto	—	28 0	19 8
Macerata	1/4 coperto	—	30 9	21 7
Ascoli Piceno	sereno	—	29 0	19 5
Perugia	1/4 coperto	—	29 9	18 4
Camerino	sereno	—	25 5	20 3
Lucca	1/2 coperto	—	28 1	16 9
Pisa	sereno	—	28 2	15 6
Livorno	3/4 coperto	mosso	27 8	18 5
Firenze	sereno	—	30 0	18 0
Arezzo	3/4 coperto	—	29 8	16 0
Siena	coperto	—	28 3	17 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 coperto	—	29 6	17 0
Teramo	sereno	—	31 2	19 0
Chieti	sereno	—	25 4	20 0
Aquila	sereno	—	26 1	11 8
Agnone	sereno	—	26 5	16 0
Foggia	sereno	—	31 7	16 2
Bari	sereno	calmo	26 2	19 3
Lecce	sereno	—	28 0	20 4
Caserta	sereno	—	31 0	17 5
Napoli	sereno	calmo	27 3	20 1
Benevento	sereno	—	31 5	16 9
Avellino	1/4 coperto	—	26 4	15 5
Caggiano	sereno	—	27 4	16 3
Potenza	sereno	—	27 6	16 0
Cosenza	sereno	—	32 0	16 5
Tiriolo	sereno	—	26 1	16 3
Reggio Calabria ..	sereno	calmo	26 0	23 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	27 6	21 5
Palermo	sereno	calmo	28 8	15 7
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	27 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	32 2	22 8
Messina	sereno	calmo	29 4	20 2
Catania	sereno	calmo	30 0	21 9
Siracusa	sereno	calmo	27 7	22 9
Cagliari	coperto	mosso	29 0	20 0
Sassari	piovoso	—	31 5	21 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.